

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
 SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
 DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
 GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
 EUROOPA ÚHENDUSTE KOHUS
 ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
 COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
 COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
 CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
 CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
 EIROPAS KOPENU TIESA



EUROPOS BENDRIJU TEISINGUMO TEISMAS
 EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
 IL-QORTI TAL-ĞUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
 HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
 TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓŁNOT EUROPEJSKICH
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
 SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV
 SODIŠĆE EVROPSKIH SKUPNOSTI
 EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n° 61/05

30 giugno 2005

Sentenza della Corte nella causa C-537/03

Katja Candolin e.a. / Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola e Jarno Ruokoranta

UN SISTEMA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI AUTOVEICOLI CHE NEGHI O LIMITI IN MISURA SPROPORZIONATA IL RISARCIMENTO DEL PASSEGGERO CORRESPONSABILE NELLA CAUSAZIONE DEL DANNO VIOLA IL DIRITTO COMUNITARIO

Il fatto che il passeggero interessato sia proprietario del veicolo il conducente del quale ha causato l'incidente è irrilevante.

Nel 1997, la sig.ra T. Candolin, madre di K. Candolin, nonché i sigg.ri Viljaniemi e Paananen viaggiavano a bordo dell'auto di quest'ultimo, guidata in tale occasione dal sig. Ruokoranta. Durante il viaggio, si verificava un incidente automobilistico, che provocava la morte della sig.ra T. Candolin, nonché gravi ferite agli altri passeggeri. Il conducente e tutti gli altri passeggeri erano in stato di ebbrezza.

Il sig. Ruokoranta veniva condannato ad una pena detentiva, oltre al risarcimento della sig.ra K. Candolin nonché dei sig. Viljaniemi e Paananen. Il giudice adito, ritenendo che i passeggeri avrebbero dovuto rendersi conto dello stato di ebbrezza del conducente, riteneva tuttavia che nessuno di loro avesse diritto, ai sensi della legge finlandese sull'assicurazione degli autoveicoli¹, ad un risarcimento da parte della compagnia di assicurazione.

In tale contesto, la Corte suprema finlandese ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee se il diritto comunitario osti ad una normativa nazionale che consente di negare o limitare, a motivo della corresponsabilità del passeggero nella causazione del danno subito, il risarcimento dei danni da parte dell'assicurazione obbligatoria e se la soluzione differisca nell'ipotesi in cui il passeggero interessato sia proprietario del veicolo.

¹ Legge 26 giugno 1959, n. 279.

La Corte rileva, anzitutto, che **le direttive** in materia di assicurazione della responsabilità civile² **non mirano ad armonizzare i regimi della responsabilità civile negli Stati membri** e che, allo stato attuale del diritto comunitario, questi ultimi restano liberi di stabilire il regime della responsabilità civile applicabile ai sinistri derivanti dalla circolazione degli autoveicoli.

Gli Stati membri, tuttavia, devono esercitare le proprie competenze nel rispetto del diritto comunitario e, segnatamente, delle dette direttive, il cui obiettivo consiste nel garantire che l'assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli consenta a tutti i passeggeri vittime di un incidente causato dal veicolo di essere risarciti dei danni dai medesimi subiti.

Le disposizioni nazionali che disciplinano il risarcimento dei sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli, pertanto, non possono privare le dette disposizioni del loro effetto utile.

Ciò si verificherebbe, segnatamente, se una normativa nazionale, in base a criteri generali ed astratti, negasse al passeggero il diritto al risarcimento da parte dell'assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli, ovvero limitasse tale diritto in misura sproporzionata, esclusivamente sulla base della corresponsabilità del passeggero stesso nella realizzazione del danno.

Solo al verificarsi di **circostanze eccezionali**, in base ad una valutazione caso per caso, **l'entità del risarcimento della vittima può essere limitata**.

La valutazione della sussistenza di tali circostanze e del carattere di proporzionalità del limite al risarcimento spetta al giudice nazionale. **Il fatto che il passeggero interessato sia il proprietario del veicolo il conducente del quale abbia causato l'incidente è irrilevante.**

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: DE, EN, FI, FR, IT, NL, PL

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte
<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>*

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo
tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674*

² Direttiva del Consiglio 24 aprile 1972, 72/166/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 103, p. 1); seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1984, L 8, pag. 17); terza direttiva del Consiglio 14 maggio 1990, 90/232/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 129, pag. 33).